

Codice A1305A

D.D. 27 ottobre 2017, n. 302

Occupazione temporanea nonche' imposizione servitu' di gasdotto e servitu' di passaggio carrabile a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., relative ad immobili siti, tra gli altri, nel Comune di SALUSSOLA (BI), necessari per costruzione nuovi gasdotti "CAVAGLIA" - BIELLA". Proroga della durata dell'occupazione temporanea fino a tutto il 28.10.2018.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, in data 22.02.2013, dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Alessandria – Spalto Gamondio n. 27/29 – volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del nuovo gasdotto "CAVAGLIA" - BIELLA - DN 400 (16") - 75 bar" localizzato, tra gli altri, nel Comune di SALUSSOLA (BI), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 176 in data 01.07.2014 con la quale il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., ha approvato le risultanze della Conferenza di Servizi (riunitasi in data 02.10.2013 ed in data 18.12.2013) che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 22.02.2013, come integrato dalla documentazione presentata in data 02.10.2013 durante la riunione della Conferenza sopraccitata;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12, comma 1, lett. B);
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sull'area interessata dalla realizzazione dell'opera apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con conseguente adozione di variante urbanistica, relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato e comprendente la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas), avente le seguenti ampiezze:
 - ml. 6,00 per parte dall'asse della tubazione libera;

- ml. 4,50 per parte dall'asse della tubazione protetta;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Vista l'istanza presentata al Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche – Espropri - Usi Civici, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere - ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù di gasdotto, nonché servitù di passaggio carrabile/pedonale, con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo gasdotto, il superamento delle problematiche dovute alla progressiva riduzione della copertura della condotta, causata dalle continue lavorazioni agricole (livellamenti su risaie), l'eliminazione di attraversamenti aerei di corsi d'acqua, nonché la possibilità di ispezionare periodicamente la condotta per poter controllare l'integrità della tubazione.

Visti i piani particellari trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza nei quali erano evidenziate le aree di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali, pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, nonché affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio del Comune di SALUSSOLA (BI).

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, i seguenti aventi diritto, Signori MOLINARI Maria Teresa, GARONE Maria Teresa, FORNO Giampaolo, ZAPPA Alberto e KOZIEL Daniela, avevano presentato osservazioni scritte riguardo alla procedura coattiva, agli indennizzi offerti da SNAM Rete Gas S.p.A. a titolo provvisorio, nonché alle modalità di esecuzione dei lavori.

Vista la propria Determinazione n. 55 in data 16.03.2016 con la quale non erano state accolte le sopraccitate osservazioni ed erano stati autorizzati, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'asservimento con determinazione urgente delle indennità offerte a titolo provvisorio e, contestualmente, l'occupazione temporanea delle aree necessarie per il corretto svolgimento dei lavori, per la durata di 12 mesi dalla data di immissione nel possesso.

Rilevato che i sopralluoghi per la redazione dei Verbali di Immissione nel Possesso e la compilazione degli Stati di Consistenza degli immobili da occupare e/o asservire si erano svolti in data 27 e 28 Ottobre 2016.

Dato atto che, tra le prescrizioni del provvedimento regionale di autorizzazione n. 176/2014 era previsto che a tutte le operazioni di scavo (nonché ai movimenti di terreno), effettuati dall'Impresa incaricata da SNAM, dovesse presenziare una Ditta dotata dei requisiti di specializzazione archeologica e che operasse sotto la direzione tecnica di cantiere di un archeologo.

Dato atto che, a seguito dei lavori di che trattasi, sui terreni siti in Comune di SALUSSOLA (BI) – censiti al N.C.T. - Fg. 19 - particelle 133 – 445 - 451 e 453 - sono stati rinvenuti alcuni

reperiti archeologici (resti di strada in ciottoli) e quindi si è reso necessario sospendere i lavori in attesa delle valutazioni della Soprintendenza dei Beni Archeologici del Piemonte in merito a quanto ritrovato.

Vista la nota n. 6935 in data 26.05.2017 con la quale la sopraccitata predetta Soprintendenza prescriveva che, nell'ambito delle operazioni di verifica archeologica, le aree di cantiere venissero anche esaminate da un geologo specializzato in sequenze stratigrafiche e contesti geoarcheologici analoghi.

Vista la nota n. 13423 in data 16.10.2017 con la quale la predetta Soprintendenza ha comunicato che, a seguito della scoperta di un esteso complesso archeologico con villaggio medioevale nelle vicinanze dei ruderi dell'antica chiesa di S. Pellegrino di Puliaco, le attività di indagine archeologica e di tutela del patrimonio culturale proseguiranno per un periodo di tempo variabile dai sei ai dodici mesi.

Vista l'istanza presentata da SNAM Rete Gas S.p.A. al Settore Regionale Contratti - Persone Giuridiche – Espropri e Usi Civici, allo scopo di ottenere, limitatamente agli immobili sopra descritti, la proroga per ulteriori dodici mesi del periodo di occupazione temporanea a suo tempo autorizzato con il proprio provvedimento n. 55/2016.

Dato atto che si è verificato un grave ritardo nel completamento dell'opera e, pertanto, per cause non dipendenti dalla volontà della Società, non sarà possibile terminare i lavori entro il 28.10.2017 in quanto:

- l'adempimento alle prescrizioni della Soprintendenza ha notevolmente rallentato le attività di cantiere sulle aree interessate;
- una volta terminate le attività archeologiche – culturali sarebbe comunque ancora necessario:
 1. smantellare il cantiere;
 2. ripristinare i terreni e restituirli ai proprietari per le coltivazioni.

Rilevato che i terreni di che trattasi erano compresi nell'Allegato n. 1 del proprio provvedimento n. 55/2016 sopraccitato, e, pertanto, l'occupazione temporanea dei predetti immobili era stata autorizzata sino a tutto il 28.10.2017.

Visto il Piano Particellare Stralcio trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A. unitamente alla sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore verde le aree di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio.

Ravvisata pertanto la necessità di autorizzare la proroga per ulteriori dodici mesi del periodo di occupazione temporanea sulle aree interessate dal rinvenimento di reperti archeologici, al fine di consentire il completamento dell'opera di cui all'oggetto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4-6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

Tutto quanto sopra premesso

determina

ART. 1

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è concessa la proroga sino a tutto il 28.10.2018 del periodo di occupazione temporanea a suo tempo autorizzato con il proprio provvedimento n. 55/2016, che scadrà il 28.10.2017, limitatamente agli immobili siti nel Comune di SALUSSOLA (BI), meglio identificati con il colore verde nell'Allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento, al fine di consentire il completamento del nuovo metanodotto di cui all'oggetto.

E' concessa facoltà a SNAM Rete Gas S.p.A. di continuare ad occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, le aree necessaria all'esecuzione dei lavori per tutto il tempo occorrente alla loro regolare conclusione, che dovrà avvenire entro e non oltre il 28.10.2018.

ART. 2

Le indennità per l'occupazione temporanea delle aree interessate dai lavori, come meglio quantificate nell'Allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, sono state determinate ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i..

ART 3

Ogni proprietario di immobile interessato dai lavori è invitato a comunicare per iscritto alla Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici, Via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza a SNAM Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condivide l'indennità offerta, come previsto dall'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Ogni proprietario deve dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e deve comprovare la piena e libera disponibilità dell'immobile.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento delle indennità accettate, da effettuarsi a cura di SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge.

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio, a cura della medesima Struttura regionale, verrà richiesta alla Commissione Provinciale Espropri di BIELLA la determinazione delle indennità definitive di servitù di gasdotto, come previsto dall'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia (ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.), indicandone (in modo leggibile) le complete generalità.

E' posta a carico di SNAM Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 4

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere di SNAM Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili.

ART. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Regionale.

ART. 6

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Marco PILETTA)